

guamento della piattaforma stradale tra il km. 47+700 (Sardara) e il km. 79+500 (Marrubiu) della strada statale n. 131 che unisce Cagliari, Oristano e Sassari, già oggetto di un nostro atto di sindacato ispettivo; l'Anas è in ritardo sulla tabella di marcia: il nuovo svincolo per Marrubiu che sarebbe dovuto essere operativo entro la prima decade del mese di febbraio 2002 è invece ancora in corso di realizzazione;

la creazione delle complanari e dei nuovi svincoli comporta una serie di disagi comprensibili, ma non adeguatamente segnalati ai cittadini; il bivio di Terralba è chiuso ed un solo poco visibile cartello indica di proseguire sino a Marrubiu; per nulla segnalato il percorso alternativo che passa per la provinciale n. 47 fino a San Nicola Arcidano;

medesima situazione per gli abitanti della frazione Etfas di Uras che, in conseguenza dello svincolo sbarrato, per raggiungere Terralba sono costretti ad un lungo giro, sempre attraverso la malagevole provinciale n. 47;

la polizia stradale Oristanese, nella persona del comandante Angioni, da diverse settimane ha segnalato all'Anas l'insufficienza delle segnaletiche orizzontale e verticale, in particolare all'altezza del bivio di Marrubiu, nonché i rischi derivanti dagli svincoli a raso e dai raccordi mal segnalati, con conseguenti rallentamenti del traffico e pericoli per gli automobilisti —:

se non ritenga urgente intervenire affinché l'azienda competente ponga in essere solleciti interventi al fine di migliorare la segnaletica e le attuali condizioni di sicurezza; se non ritenga inoltre opportuno sollecitare l'azienda ad una accelerazione dei lavori, al fine di completare rapidamente l'adeguamento di un'arteria che riveste un ruolo fondamentale nell'economia dell'Oristanese. (4-02492)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

FISTAROL, MACCANICO e BRESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 19 novembre 2001, successiva all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la regione Veneto ha chiesto il parere del ministero dell'interno in ordine alla possibilità normativa per i capoluoghi di provincia di far parte di una comunità montana;

il caso in specie si riferisce al comune di Belluno, comune interamente montano;

con nota del 7 gennaio 2002 il dipartimento per gli affari interni e territoriali — direzione centrale per la finanza locale — senza per nulla riferirsi all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione — ha risposto alla regione Veneto di ritenere «normativamente preclusa la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di costituirsi in comunità montana, indipendentemente da valutazioni di ordine territoriale, di popolazione residente nel territorio montano o altro»;

tale orientamento deriva da una lettura dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescinde dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione riserva alla potestà legislativa «esclusiva» dello Stato solo le «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»;

in ogni caso l'ente locale comunità montana non appartiene a quelli aventi rilevanza costituzionale;

a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la potestà legislativa

regionale — nella disciplina degli enti locali — non incontra neppure il limite dei « principi generali » della cosiddetta legislazione concorrente ed è pertanto piena, salvo quanto previsto dalla lettera *p*);

l'oggetto della nota della regione Veneto, di cui in premessa, ricade nella sfera delle competenze regionali —:

quale sia il motivo per cui, nella nota di risposta alla regione Veneto il dipartimento per gli affari interni e territoriali — direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'interno ignori l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e il venir meno delle parti del testo unico sull'ordinamento degli enti locali non più compatibili con il testo costituzionale vigente e, nella fattispecie, non ponga in evidenza il punto fondamentale della competenza circa la disciplina dell'organizzazione territoriale delle comunità montane, la quale oggi, in via esclusiva, fa capo alla regione;

se la pretesa di imporre l'applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 da parte dello Stato non si configuri come incostituzionale per invasione di competenze, in quanto la materia non è più di competenza statale, bensì regionale;

se in particolare la regione Veneto abbia sollecitato gli uffici del ministero a formulare il parere nel senso di poter escludere il comune di Belluno dalla « propria » comunità montana. (5-00761)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 2002 è stato emanato il decreto ministeriale n. 11 relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle sup-

plenze annuali e per la stipula di contratti a tempo indeterminato del personale docente delle scuole italiane;

il citato decreto è stato accompagnato dalla tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

la tabella di valutazione in questione prevede, al punto A, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 30 agli abilitati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS);

il citato punteggio aggiuntivo, non previsto per i docenti abilitati con l'ultimo concorso ordinario, comporterà gravi discriminazioni per le immissioni in ruolo ed il conferimento delle supplenze dei precari storici abilitati, già inseriti nelle graduatorie, ed anche per gli abilitati dell'ultimo concorso ordinario;

il contenuto dell'articolo 1 del decreto ministeriale 460 del 1998 ha stabilito un regime transitorio a tutela dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione con percorsi diversi prima del maggio 2002;

le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario sono state attivate solo a partire dall'anno accademico 1999-2000 e l'accesso ai relativi corsi sono stati molto limitati, secondo le previsioni del ministero circa la necessità dei docenti per i singoli indirizzi, fabbisogno, invece, non indicato per i concorsi ordinari;

ed ancora sempre in base alla tabella A del decreto ministeriale n. 11 del 2002, agli abilitati scuole di specializzazione all'insegnamento secondario viene consentito il cumulo del punteggio aggiuntivo con quello del servizio svolto contemporaneamente alla frequenza delle scuole, nonostante il parere contrario espresso dal CNPI;

non v'è dubbio che si debba tener conto del sacrificio biennale da parte di chi ha conseguito l'abilitazione frequentando i corsi delle scuole di specializza-